



Comune di Desenzano del Garda
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA
NEI MERCATI SETTIMANALI
E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.91 del 20.12.2016.

Art. 1 – Oggetto del presente regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, lo svolgimento dell'attività di commercio nei mercati settimanali.
2. Chi intende effettuare l'attività di commercio nei mercati è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali.

Art. 2 – Definizioni.

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. per **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
3. per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
4. per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
5. per **mercato straordinario** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
6. per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dalla presenza nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e sagre di cui alla lettera h);
7. per **sagra**, ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
8. **calendario regionale delle fiere e delle sagre**, elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
9. per **presenze in un mercato o in una fiera** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
10. per **presenze effettive in un mercato o in una fiera** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
11. per **attrezzature**, i banchi e i trespolti, ancorchè muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Art. 3 – Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- e) localizzare le aree mercatali in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

Art. 4 – Luogo di svolgimento ed articolazione merceologica del mercato del martedì.

1. Il mercato di Desenzano ha frequenza settimanale, e si svolge nella giornata del martedì, anche se festivo, escluso le giornate di Natale e Capodanno. In queste occasioni il mercato sarà effettuato la domenica antecedente.
2. Il mercato di Desenzano è costituito da n.259 posteggi, di cui quelli contrassegnati dal n.1 al n.222 annuali, mentre quelli dal n.223 al 259 stagionali.
3. Il mercato stagionale si svolge dal primo martedì di aprile all'ultimo martedì di settembre. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, qualora richiesto dagli operatori, concedere l'anticipazione e la posticipazione del predetto periodo.
4. Il mercato si svolge nelle aree di seguito indicate, come da planimetria allegata al presente regolamento:
 - a. Mercato annuale: Parte di Via Anelli, Piazza Matteotti (lato lungolago) – Piazza Ulisse Papa, Lungolago C.Battisti (sino all'intersezione con Viale Gramsci) –Piazza Feltrinelli;
 - b. Mercato stagionale: Parte in Via Anelli, parte in Piazza Cappelletti.
5. I posteggi sono interessati dalla seguente suddivisione merceologica:
 - a. Dal n.1 al n.185 e dal n.223 al n.259 riservati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare;
 - b. Dal n.186 al n.222 riservati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Tali posteggi sono collocati in Via Anelli e nel parcheggio

della Maratona. Per motivi di sicurezza e per evitare che le esalazioni possano arrecare molestia alle attività commerciali e ricettive di Via Anelli, è vietato il posizionamento di posteggi riservati alla rosticceria/friggitoria lungo la Via Anelli; pertanto detti posteggi dovranno essere collocati solo nel parcheggio della Maratona. All'interno di quest'area sono inseriti n.4 posteggi riservati ai produttori agricoli (nn.203-207-210-211).

Art. 5 – Luogo di svolgimento ed articolazione merceologica del mercato della domenica.

1. Il mercato di Rivoltella ha frequenza settimanale, e si svolge nella giornata della domenica anche se festivo, escluso le giornate di Natale e Capodanno. In queste occasioni il mercato sarà effettuato la domenica antecedente.
2. Il mercato di Rivoltella è costituito da n.77 banchi e si svolge in Via Di Vittorio, come da planimetria allegata al presente provvedimento.
3. I posteggi sono interessati dalla seguente suddivisione merceologica:
 - a. Dal n.1 al n.10 – dal n.18 al n.71 e dal n.74 al n.77 riservati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare;
 - b. Dal n.11 al n.17 e i nn.72-73 riservati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare di cui n.3 posteggi riservati ai produttori agricoli (nn.11-12-13).

Art.6 – Orario di svolgimento del mercato

1. L'accesso al mercato è consentito dalle ore 6.00 alle ore 8.00. Gli operatori che raggiungeranno l'area mercatale dopo tale orario, non potranno occupare il loro posteggio.
2. La spunta si svolge con le modalità indicate all'art.15
3. L'orario di vendita è così articolato:
 - a. Periodo invernale: 1° ottobre – 31 marzo dalle ore 8.00 alle ore 13.00
 - b. Periodo estivo: 1° aprile – 30 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
4. Alle ore 14.00 nel periodo invernale e alle ore 15.00 nel periodo estivo l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.
5. Il titolare del posteggio, è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve accatastare i rifiuti al lato del proprio posteggio.

Art.7 - Modi di utilizzo del posteggio e di vendita

1. I banchi di vendita, gli autonegozi e gli automezzi, come pure le merci esposte, devono essere collocate negli spazi appositamente delimitati e indicati nella concessione di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. E' assolutamente vietato occupare con merce, furgoni e banchi le aiuole e gli spazi verdi di qualsiasi genere.
3. Il titolare del posteggio ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, purchè nell'ambito della suddivisione merceologica. Nell'area riservata alla vendita di prodotti non alimentari è espressamente vietato porre in vendita prodotti alimentari, piante e/o fiori e nell'area riservata alla vendita di prodotti alimentari, piante e/o fiori è espressamente vietato porre in vendita prodotti non alimentari.
4. Nell'ambito dello spazio autorizzato e previo pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, il titolare del posteggio ha diritto a collocare il banco di vendita e alle spalle il proprio automezzo.

5. ~~Per motivi di sicurezza è vietato portare fuori dall'area mercatale i furgoni per consentire un maggiore spazio di vendita;~~ potrà essere concessa la deroga solo per mezzi la cui lunghezza sia superiore a 7 mt.lineari.¹
6. Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.
7. Le merci esposte non devono arrecare danno o intralcio agli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio di vendita; è inoltre vietato assumere comportamenti che possano arrecare disagio ad altri operatori ambulanti.
8. E' consentita la dimostrazione di giocattoli sonori, purchè il volume degli stessi sia minimo e non arrechi disturbo ai titolari dei posteggi adiacenti.
9. E' fatto divieto agli operatori commerciali di appendere oggetti, merci, sacchi e/o attrezzature di qualsiasi genere ad alberi o comunque fuori dagli spazi o strutture esterne all'area in concessione.
10. L'esercente deve osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
11. L'esercente dovrà tenere esposta la tabella con indicato il numero del posteggio e le metrature autorizzate.
12. Nelle aree di mercato attrezzate con allacci alla rete idrica, fognaria ed elettrica, è fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi dei servizi approntati dal Comune. Agli utilizzatori di tali servizi il Comune provvederà ad addebitare i relativi consumi.
13. Gli operatori ambulanti devono mantenere libero da ingombri ed attrezzature il passaggio tra un banco e un altro nella misura di mt.0.50, fatte salve diverse necessità del comune.
14. Ogni operatore è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per i quali può allontanarsi dal mercato anche prima della fine dello stesso.
15. E' vietata l'esposizione o la vendita di armi, esplosivi od oggetti preziosi; inoltre è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176 comma 1 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D.06.05.1940 n.635 e successive modificazioni.

Art. 8 - Ampliamento dei posteggi e utilizzo dei posteggi contigui

1. La dimensione dei singoli posteggi potrà essere aumentata, solo in caso di risistemazione di parte dell'area mercatale.
2. L'eventuale ampliamento del posteggio a seguito della sostituzione dell'automezzo sarà soggetta a valutazione da parte del Comando Polizia Locale compatibilmente con la disponibilità degli spazi esistenti.
3. Nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi (Rivoltella) ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento (Desenzano)
4. Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco. L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'obbligo di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello maggiormente occupato tra i due singoli posteggi. In tal caso la superficie di vendita non potrà comunque superare la superficie autorizzata.
5. I posteggi accorpati mantengono di diritto la propria connotazione numerica.

1- Comma così modificato con deliberazione di C.C. n..../2017

Art.9 – Assegnazione dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi sono assegnati con le modalità previste dalla L.R.6/2010 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere”.

Art.10 – Scambio reciproco di posteggio

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto della stessa categoria merceologica.
2. Le domande devono essere presentate da entrambi gli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo tra le parti, la rinuncia al posteggio in precedenza assegnato e l'indicazione del nuovo posteggio.
3. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, di concerto con il Comando di Polizia Locale, verificate le necessarie compatibilità, anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, può accogliere la domanda provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.
4. Non è consentito lo scambio di posteggi in mercati diversi.

Art.11 – Concessione di suolo pubblico e canone per la concessione dei posteggi

1. Ai titolari di posteggio sarà rilasciata con unico atto l'autorizzazione amministrativa e la concessione di suolo pubblico; il concessionario è tenuto al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche calcolato sulla base delle tariffe vigenti ed entro i termini stabiliti.
2. Il provvedimento di concessione ha durata sino al 2029 e sarà rinnovabile in base alle disposizioni vigenti.
3. In caso di subingresso, contestualmente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante assegnazione di posteggio, è trasferita anche la concessione di suolo pubblico. In tal caso quest'ultima scade alla data fissata nell'atto originario di rilascio.
4. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e l'allontanamento dell'area mercatale.

Art.12 – Vigilanza del mercato e regolazione della circolazione veicolare e pedonale

1. La vigilanza del mercato è affidata al Comando di Polizia Locale, al quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. In particolare il Comando di Polizia Locale dovrà:
 - a. Rilevare le assenze dei titolari dei posteggi e comunicarle al Settore Attività Produttive;
 - b. Assegnare i posteggi liberi agli spuntisti in possesso di regolare autorizzazione.
3. Durante lo svolgimento del mercato è vietata la circolazione veicolare nelle aree destinate all'esercizio del commercio.
4. Il transito dei mezzi e delle attrezzature da parte degli operatori del mercato è consentito fino all'inizio dell'orario di vendita.
5. Durante l'orario di vendita i veicoli dei commercianti su area pubblica e i loro fornitori non potranno circolare all'interno dell'area di mercato.
6. Agli spuntisti è consentito accedere nell'area a loro assegnata entro 30 minuti dall'assegnazione del posto vacante.

Art.13 - Validità delle presenze

1. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del collaboratore o del dipendente o del familiare purché in possesso del foglio aggiuntivo della carta di esercizio.
2. A ciascun operatore potrà essere richiesto di esibire, in originale, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche del posteggio occupato, la carta d'esercizio aggiornata e vidimata e la relativa attestazione per l'anno in corso.
3. In caso di assenza, sono considerate giustificate quelle riconducibili a malattia, gravidanza o infortunio.
A giustificazione di tali assenze, il titolare del posteggio deve provvedere a:
 - comunicare alla Polizia Locale, entro la giornata di mercato successiva, i motivi che hanno comportato l'assenza;
 - presentare alla Polizia Locale la relativa documentazione (certificato medico) entro 15 giorni dall'assenza.
4. In caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'assenza che dimostri che le motivazioni sono riconducibili ai citati casi di malattia, gravidanza o infortunio, la stessa verrà considerata ingiustificata e quindi "mancato utilizzo del posteggio" e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente: assenze per periodi di tempo superiori a quattro mesi (oltre 18 giornate di mercato per anno solare).
5. Nel caso di mercato stagionale le assenze ai fini della revoca dell'autorizzazione sono calcolate in n. 9 giornate.²

Art. 14- Posteggi assegnati agli imprenditori agricoli

1. Nell'ambito dei mercati di Desenzano e di Rivoltella sono previsti alcuni posteggi riservati agli imprenditori agricoli, come indicati negli artt.4-5.
2. I posteggi liberi verranno resi noti mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
3. La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata dal possesso della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
4. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo il seguente criterio:
 - a. Produttori agricoli con maggior numero di presenze sul mercato;
5. La perdita della qualifica di imprenditore agricolo comporta la revoca immediata del posteggio.
6. Ai produttori agricoli viene rilasciata una concessione di posteggio con validità annuale e si applicano le norme di decadenza previste per gli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica.
7. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

2. Comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n.../2017.

Art. 15 – Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi – spunta

1. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari vengono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, nel rispetto della suddivisione merceologica dell'area mercatale, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
2. Nel caso di decesso del titolare il primo giorno di svolgimento del mercato, il posteggio potrà essere occupato solo da eredi. In assenza di eredi non potrà essere occupato dagli spuntisti.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito al successivo comma 4.
4. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, che nel giorno di svolgimento del mercato non vengono utilizzati dagli aventi diritto, possono essere occupati, solo per il giorno di svolgimento del mercato, in via principale da un altro produttore agricolo, in assenza da operatori che pongano in vendita prodotti alimentari con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.
5. La spunta si svolge alle ore 8.00 in Via Anelli per quanto riguarda il mercato del martedì in Desenzano e in Via Di Vittorio all'incrocio con Via Flaminia per quanto riguarda il mercato della domenica in Rivoltella.
6. Per poter partecipare all'assegnazione del posteggio per spunta e considerare valida la presenza è necessario:
 - a. Avere preventivamente inoltrato al Comando Polizia Locale la richiesta di spunta;
 - b. Esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante o su posteggio;
 - c. Esibire la carta d'esercizio aggiornata e la relativa attestazione per l'anno in corso.
7. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti"; questa è determinata dal numero delle volte che l'operatore con la medesima autorizzazione si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
8. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.
9. L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili.
10. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
11. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale, che provvede altresì ad aggiornare la graduatoria.
12. L'assegnazione precaria in qualità di spuntista comporta il pagamento immediato del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, come quantificato dall'Amministrazione Comunale.

Art.16 – Spostamento, soppressione e trasferimento del mercato

1. Lo spostamento dell'intero mercato o del singolo posteggio, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno di svolgimento, può essere disposto per:
 - a. Motivo di pubblico interesse;
 - b. Causa di forza maggiore;
 - c. Limitazioni o vincoli imposti da motivi igienico sanitari;

2. Qualora si proceda allo spostamento anche provvisorio dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:
 - a. Anzianità di presenza sul posteggio;
 - b. Anzianità di presenza sul mercato;
 - c. Anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - d. Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art.17 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a. Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b. L'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c. Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e lo sversamento di rifiuti speciali.
 - d. La violazione della disciplina in materia di lavoro dipendente.
3. La recidiva si verifica qualora siano state commesse le violazioni di cui al comma 2) per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Lo Sportello Unico revoca l'autorizzazione:
 - a. Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. Per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (n.18 assenze) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza è ridotto in proporzione alla durata dell'attività (n.9 assenze);
 - c. Nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti di cui alla L.R.6/2010;
 - d. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo perda la relativa qualifica;
 - e. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
5. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:
 - a. Commette le infrazioni di cui al comma 2 lettera a) b) c);
 - b. Non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21 comma 10 della L.R.6/2010.
6. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 chiunque:
 - a. Non espone la tabella aggiornata con dimensioni e numero di posteggio;
 - b. Si allontani ingiustificatamente dal posteggio prima del termine delle operazioni di vendita,
 - c. Occupi abusivamente una superficie di vendita non autorizzata in misura inferiore ad un terzo di quella autorizzata.
7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta d'esercizio o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro

trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.

8. La mancata corresponsione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche del posteggio assegnato per un anno solare e il mancato rispetto della relativa ingiunzione di pagamento, determinano la sospensione dell'operatore interessato dal posteggio fino alla regolarizzazione (pagamento o rateizzazione) dell'importo dovuto, ai sensi del presente articolo e del regolamento per la concessione di suolo pubblico.
9. Tale sospensione si configura, come "assenza non giustificata" e pertanto, qualora il periodo di sospensione del posteggio si protragga oltre i termini di legge, il Comune procederà alla revoca del posteggio, previa comunicazione di avvio del procedimento.

Art.18- Istituzione di nuovi posteggi

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale deliberi l'aumento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, gli stessi saranno assegnati con le modalità previste dalla L.R.6/2010.

Art. 19 – Carta di esercizio e attestazione

1. **La carta di esercizio** ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
L'operatore interessato, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve inviare al Comune sede di mercato esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale MUTA o alle associazioni di categoria, la richiesta di validazione digitale degli elementi di identificazione riportati sulla carta di esercizio.

Il "foglio aggiuntivo" deve essere compilato da:

- tutti i soci prestatori d'opera (per le società);
- tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

I lavoratori e collaboratori non assunti a tempo indeterminato, devono disporre di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione e copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale prestano la propria attività.

Gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, devono possedere comunque la carta di esercizio sulla quale saranno indicati i dati dei mercati lombardi.

2. **Attestazione:** il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente che il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti; gli esiti delle verifiche sono annotati sull'attestazione annuale che deve essere rinnovata telematicamente entro il 31 dicembre di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o da una delle Associazioni di categoria.

La carta di esercizio e l'attestazione possono essere esibite all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato "pdf".

Art.20 - Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R.6/2010.

2. Il trasferimento di cui sopra deve avvenire nel rispetto della suddivisione merceologica di cui agli artt.4 e 5. Le attività di vendita di piante e fiori sono assimilate ai posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari.
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa concernente l'autorizzazione ceduta.
4. Il subentrante in possesso dei requisiti di legge deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data del trasferimento in gestione o in proprietà, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
5. Il subentrante per causa di morte ha in ogni caso la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla presentazione della comunicazione di reintestazione, che dovrà essere presentata entro un anno dalla morte del dante causa, pena la revoca dell'autorizzazione.

Art. 21- Normativa igienico-sanitaria

1. L'area adibita alla vendita di prodotti alimentari è opportunamente attrezzata in conformità alle normative igienico-sanitarie vigenti; i mezzi dovranno essere in possesso di idoneità sanitaria che abilita alla vendita.
2. Nello svolgimento dell'attività di vendita devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti, dai regolamenti ATS territorialmente competenti e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.
3. L'esercente dovrà inoltre rispettare quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale in materia di sicurezza per impianti gpl ed a gas.

Art. 22 - Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consortile, mettano a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentita la commissione comunale per il commercio su area pubblica, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi nel numero massimo stabilito dalla L.r.6/2010.
2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Art. 23 - Assegnazione, revoca, decadenza dei posteggi fuori isolati.

1. L'Amministrazione comunale, determina, i posteggi ubicati su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, precisandone:
 - a. L'ampiezza complessiva;
 - b. Il periodo, giorni ed orari di svolgimento dell'attività,
 - c. Localizzazione;
 - d. Tipologia merceologica.

I posteggi isolati, sono assegnati con criteri e procedure stabile dall'Amministrazione Comunale.

Non è ammessa la spunta per i posteggi fuori mercato occasionalmente liberi ad esclusione di quelli che si svolgono il mercoledì mattina in via Benedetto Croce e il sabato mattina in Piazza per la Concordia.

2. Per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di vendita, al subingresso, alla revoca e alla decadenza valgono le regole previste per il posteggi di mercato.

Art. 24 – Attrezzature, dimensioni e caratteristiche.

1. Il commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati può essere esercitato con banco o autonegozio.
2. I posteggi isolati, sia mediante il posizionamento di banchi, sia mediante il posizionamento di autonegozi, sono vietati ovunque se il loro posizionamento contrasta con le vigenti normative e in tutti i casi in cui intralcino la viabilità veicolare e/o pedonale e /o contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.

Art. 25 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato.

1. L'ubicazione dei posteggi isolati già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle SCHEDE in appendice.

Art. 26 – Rinvio alle disposizioni di legge.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs.114/98, alla L.R.6/10 ed alle direttive Regionali in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche.

Art. 27 – Abrogazione.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - Il regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche al mercato del martedì a Desenzano e la domenica a Rivoltella approvato con Deliberazione di C.C. n.21 del 29.03.2007
 - Il regolamento per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante approvato con deliberazione di C.C.n.144 del 30.11.2000;
 - La deliberazione di C.C. n.39 del 22.03.2002 avente per oggetto "Istituzione e regolamentazione posteggi fuori mercato".

POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

Posteggi nn.1-2-3-4

Ubicazione: Via di Vittorio – Rivoltella del Garda

Dimensioni: nr.1: mq.35 (7.00 x 5.00)

nr.2: mq.45 (9.00 x 5.00)

nr.3: mq.40 (8.00 x 5.00)

nr.4: mq.40 (8.00 x 5.00)

Orario di vendita: dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.30

dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Giorno di svolgimento attività di vendita: mercoledì

Prodotti posti in vendita: alimentari ed esclusione del posteggio n.4 che è riservato ad un produttore agricolo.

E' consentito l'uso di furgoni.

Posteggio n.5

Ubicazione: Piazza Aldo Moro

Dimensione: mq.96 (16.00 x 6.00)

Orario di vendita: dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00

dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Giorno di svolgimento attività di vendita: venerdì

Prodotti posti in vendita: alimentari

E' consentito l'uso di furgoni.

Posteggio n.6

Ubicazione: parcheggio del Castello

Dimensione: mq.102 (17.00 x 6.00)

Orario di vendita: dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00

dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Giorno di svolgimento attività di vendita: sabato

Prodotti posti in vendita: alimentari

E' consentito l'uso di furgoni

Posteggio n.7

Ubicazione: Torre di San Martino

Dimensione: mq:12 (6.00 x 2.00)

Orario di vendita: dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Giorni di svolgimento: dal 20 marzo al 31 maggio tutti i giorni; nel mese di giugno solo la domenica

Prodotti posti in vendita: alimentare e non alimentare

E' consentito l'uso di furgoni

Posteggio n.8

Ubicazione: Piazza Matteotti

Dimensione: mq. 6,75 (4,50 x 1,50)

Giorni e orari di svolgimento:

- Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre: tutte le domeniche e festivi dalle ore 10.00 alle ore 24.00;
- giugno, luglio, agosto, settembre: venerdì e sabato dalle ore 14.00 alle ore 24.00 – domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

Prodotti posti in vendita: alimentari

E' consentito l'uso di furgoni con l'utilizzo della copertura che deve essere color avorio.

Posteggi dal n.9 al n.20

Ubicazione: Piazza per la Concordia

Dimensione: mq:35 (7.00 x 5.00)

Orario di vendita: dalle ore 8.00 -13.00

Giorni di svolgimento: sabato

Prodotti posti in vendita:

- n.9-10-11-12 alimentare
- n.13 riservato al produttore agricolo
- n.14-15-16-17-18-19-20 non alimentare

E' consentito l'uso di furgoni

Posteggio n.21 -22 -23

Ubicazione: Località Faustinella

Dimensione: mq:28 (7.00 x 4.00)


Orario di vendita: dalle ore 22.00 – 6.30

Giorni di svolgimento: mercoledì, venerdì, sabato e prefestivi


Prodotti posti in vendita: alimentari

E' consentito l'uso di furgoni


POSTEGGIO ISOLATO N.1-2-3-4 RIVOLTELLA




POSTEGGIO ISOLATO N.5 PIAZZA ALDO MORO




POSTEGGIO ISOLATO N.6 CASTELLO di DESENZANO d/G



POSTEGGIO ISOLATO N.7 SAN MARTINO della BATTAGLIA




POSTEGGIO ISOLATO N.8 PIAZZA MATTEOTTI



POSTEGGI ISOLATI DAL N. 9 AL 20


LEGENDA MERCATO SAN MARTINO D/B




BANCHI ALIMENTARI dal n° 9 al n°12


BANCO PRODUTTORE AGRICOLO 13


BANCHI NON ALIMENTARI dal n° 14 al n°20



POSTEGGI ISOLATI N. 21-22-23
VIA FAUSTINELLA







LEGENDA

- Alimentari
- Non Alimentari
- Produttore agricolo

CANALE DI DESENZANO DEL GARDA
 Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER IL
 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**
 Mercato della Domenica in Rivoltella del Garda

SEGRETERIA COMUNALE
 Via _____
 25014 Desenzano del Garda (BS)